



Fondo Assistenza e Previdenza Personale Polizia Locale - Municipale

REGOLAMENTO

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26/04/2016

REGOLAMENTO
FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE - MUNICIPALE

Art. 1

Istituzione Fondo di previdenza ed assistenza

E' istituito il Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale – Municipale del Comune di Molfetta.

Art. 2

Scopi

Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha scopi di lucro, persegue la finalità di realizzare una rendita previdenziale individuale per ogni singolo dipendente a tempo indeterminato in servizio prioritariamente e su base volontaria, previsto dal contratto collettivo di lavoro, ovvero mediante l'adesione a forme previdenziali, in forma collettiva o individuale.

Art. 3

Finanziamento del fondo

1. Il fondo è finanziato con quota dei proventi delle sanzioni amministrative e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni accertate al vigente Codice della Strada da parte del personale appartenente al Corpo di P.L., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., in misura variabile, annualmente definita con deliberazione della Giunta Municipale, in occasione dell'approvazione della previsione di entrata relativa all'art. 208 del C.d.S. e del relativo riparto dei proventi contravvenzionali. Tale quota deve corrispondere almeno ad una percentuale tra il 15% e il 25% del 50% dei proventi annualmente incassati.
2. Gli appartenenti al Corpo possono integrare le somme versate a proprio nome, ai sensi del comma precedente, con versamenti volontari. Il dipendente ha la facoltà di integrare in proprio la somma che viene corrisposta al Fondo di previdenza integrativa ovvero alla forma previdenziale individuata in forma collettiva o individuale.
3. In fase di prima applicazione il fondo è finanziato con le somme accantonate a tal fine nelle annualità precedenti all'approvazione del regolamento ed immediatamente disponibili nel bilancio comunale e, comunque, con le forme previdenziali già in essere.
4. In relazione alle risorse di cui al primo comma, si precisa che esse saranno ripartite – per ciascun anno – tra il personale effettivamente in servizio nel corso dello stesso anno.

Art. 4

Organi del Fondo di assistenza e Previdenza

1. Ai sensi dell'art. 17 del CCNL 22.01.2004 la gestione delle risorse del Fondo di cui al precedente articolo 1 spetta agli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14.09.2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge n.300/1970.
2. L'Organismo di Gestione del Fondo è formato da:
 - Un rappresentante sindacale per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali;
 - Da tre componenti eletti tra i lavoratori a tempo indeterminato appartenenti al Corpo di Polizia Locale;
 - Dal Dirigente a cui fa capo la gestione del PEG. dell'Unità Autonoma Corpo di Polizia Locale, che assume la carica di Presidente;
 - Dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, titolare di Posizione Organizzativa e RUP degli atti afferenti lo stesso Comando di P.L.

3. I componenti dell'Organismo di Gestione del Fondo durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente, attraverso un voto libero e democratico, dove ogni lavoratore può esprimere una unica preferenza, scegliendo tra gli appartenenti al Corpo che decidono di candidarsi;
4. Il componente che risulta assente ingiustificato per tre sedute consecutive cessa automaticamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti, che dura in carica fino al termine del mandato;
5. Il Presidente dell'Organismo di Gestione del Fondo, due mesi prima della scadenza del mandato, provvederà ad avviare presso gli organi preposti tutti gli adempimenti necessari al rinnovo dell'organismo stesso per evitare che il Fondo si possa trovare nell'impossibilità di operare;
6. Tutti gli incarichi elettivi e di nomina interni al Fondo Assistenza e Previdenza sono a titolo gratuito;
7. La partecipazione all'Organismo di Gestione del Fondo non prevede, in alcun modo, compensazioni monetarie e viene effettuata su base volontaria.

Art. 5

Attribuzioni dell'Organismo di Gestione del Fondo

1. L'Organismo di Gestione del Fondo:
 - ✓ Nomina al suo interno un Segretario;
 - ✓ Delibera in ordine alla stipula ed eventuale modifica delle polizze assicurative, predisponendo lo schema di contratto, in linea con le indicazioni COVIP;
 - ✓ Vigila sull'allocazione delle risorse e verifica l'affettiva rispondenza dell'utilizzo delle risorse assegnate alle finalità del Fondo.
2. L'Organismo di gestione del Fondo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Comandante di P.L., sulla base di un Ordine del Giorno che va trasmesso ai componenti in tempo utile e si riunisce presso il Comando di P.L., in via ordinaria una volta a quadrimestre, in via straordinaria quando occorre su invito del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti.
3. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre componenti fra i quali il Presidente.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza qualificata.
5. Di ogni adunanza è redatto verbale scritto.
6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle adunanze e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
7. Il componente che dissente dalla deliberazione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Art. 6

Amministrazione e Controllo sul Fondo

1. Il controllo sull'amministrazione del Fondo è esercitato dal Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente, senza alcun onere aggiuntivo per il Fondo;
2. L'esercizio finanziario del Fondo Assistenza e Previdenza è annuale e comprende il periodo dal 1 gennaio al 31 Dicembre;
3. Le somme destinate al Fondo sono versate annualmente in un apposito capitolo di bilancio relativo all'esercizio finanziario di competenza.

Art. 7

Contratto di assicurazione – Premi

1. Le forme di previdenza, nell'ipotesi in cui la materia venga diversamente disciplinata nei futuri CCNL con maggior vantaggio per il dipendente, dovranno adeguarsi ad essi;
2. Il Fondo di Assistenza e Previdenza è alimentato mediante la corresponsione annuale per ciascun appartenente al Corpo, in servizio a tempo indeterminato, con qualsiasi profilo

professionale e grado, compreso il Comandante del Corpo, purchè in possesso delle qualifiche di cui all'art. 5 delle Legge n. 65/1986, di una somma che verrà determinata sulla base della deliberazione di Giunta Comunale di ripartizione dei proventi, di norma in modo paritario.

Art. 8

Polizze assicurative previdenziali

1. Le forme di previdenza complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio, costituiti da Fondi di Pensione Negoziati, Fondi Pensioni Aperti, Fondi di Pensioni Individuali o Piani Pensione Individuali, Assicurazioni sulla Vita e prodotto assicurativi similari consentiti dalla legge;
2. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con la seguente caratteristica: CAPITALE GARANTITO;
3. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione;
4. Lo strumento finanziario da selezionare deve avere diverse linee d'investimento e il lavoratore è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente;
5. Gli strumenti previdenziali, decisi dall'Organismo di Gestione del Fondo, sono selezionati con le modalità previste dalla legge e comunque secondo procedura di evidenza pubblica;
6. Le forme previdenziali selezionate, comunque, devono prevedere la possibilità di trasferimento della posizione individuale maturata dal lavoratore.

Art. 9

Perdita del diritto al contributo previsto per legge a carico dell'Ente

1. Gli appartenenti al Corpo di P.L. del Comune di Molfetta cessano di essere destinatari delle forme di previdenza e di assistenza complementare in applicazione dell'art. 208 del C.d.S., in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente, anche per mobilità esterna, ovvero di mobilità interna che comporta la perdita della qualifica di appartenente al Corpo di Polizia Locale;
2. L'obbligo dell'Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal CCNL.

Art. 10

Effetti della perdita del diritto alla previdenza e assistenza

1. Le forme previdenziali selezionate a cui hanno aderito i lavoratori dovranno prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
 - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma assicurativa pensionistica individuale;
2. L'obbligo contributivo dell'Ente in favore del lavoratore, previsto a tal fine, ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1, dal primo giorno del mese successivo alla perdita del requisito.

Art. 11

Norme transitorie

1. In prima applicazione, l'elezione dei componenti dell'Organismo di Gestione del Fondo deve avvenire entro 20 giorni dall'approvazione del regolamento da parte della Giunta Comunale.

Art. 12

Norme finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge che regolano la materia, in particolare il Codice della Strada;
2. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore al termine della pubblicazione all'Albo online per 15 giorni, giusto art. 19 dello Statuto Comunale.